



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

21 APR. 2020

Data

Protocollo N°

162577

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Forte Marghera - Venezia, Mestre. Trasmissione del documento " Studio di approfondimento. Valutazione utilizzo aree esterne a nord".

Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2020.

Al Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile
Servizio Bonifiche
Campo Manin – San Marco 4023
30124 – Venezia
c.a. Avv. M. Mastroianni
ambiente@pec.comune.venezia.it

Alla Città metropolitana di Venezia

Difesa del suolo e Tutela del Territorio
Ufficio bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 – Mestre (VE)
c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' A.R.P.A.V.

Dipartimento Provinciale di Venezia
via Lissa, 6
30171 – Mestre – Venezia
c.a. Dott. M. Ostoich
dapve@pec.arpav.it

All'Azienda ULSS 3 Serenissima

Dipartimento di Prevenzione
Distretto del Veneziano
P.le S.L. Giustiniani 11/D
30174 Zelarino (VE)
c.a. dott.ssa M. Gregio
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2020.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Paolo Campaci

PC/sf
Prat. 38/14 – Forte Marghera aree esterne a Nord
Referente Dott. S. Fassina tel. 0412795713

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

10 marzo 2020

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 63163 del 02 marzo 2020, per il giorno 10 marzo 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la presenza di ARPAV, AULSS e Città metropolitana di Venezia in video collegamento dalla sede di ARPAV di via Lissa 6 a Mestre e dei rappresentanti del Comune di Venezia presso la saletta Rifiuti (Linetti 2) della Regione del Veneto, viene dato l'inizio dei lavori.

Proponente: Comune di Venezia

Area: Comune di Venezia

Titolo: Forte Marghera - Venezia, Mestre. Trasmissione del documento " Studio di approfondimento. Valutazione utilizzo aree esterne a nord".

Trasmesso dal Comune di Venezia con nota del 17.06.19 prot. 307107 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 250462 del 17/06/2019.

Integrato da:

Titolo: Area Forte Marghera - Riscontro alla nota ARPAV del 19/6/19 a seguito sopralluogo del 31/50/19 e a seguito CdS del 31/07/19

Trasmesso con nota del 17/10/2019 prot. 522389 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 447949 del 17/10/2019.

Integrato da:

Titolo: Forte Marghera - Venezia, Mestre. Trasmissione del documento "Area Forte Marghera. Studio di approfondimento valutazione utilizzo aree esterne a nord. Nota di riscontro alle osservazioni della Conferenza di Servizi Istruttoria - Sedute del 31/07/2019 e del 02/12/2019.

Trasmesso con nota del 22/01/2020 prot. 40949 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 31774 del 22/01/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

Con il Decreto direttoriale della Regione del Veneto n. 52 del 27.07.2015, l'Analisi di Rischio dell'intera area di Forte Marghera è stata trascritta nel certificato di destinazione urbanistica e ha indicato delle aree da assoggettare a interventi di bonifica in quanto vengono superati i

limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06. Oggi gli scenari delle Aree esterne a Nord del Forte Marghera sono cambiati in quanto in alcune aree il Comune di Venezia ha proposto un Piano di sviluppo che comprende la realizzazione di parcheggi, strade carrabili per la viabilità di accesso, darsena e percorsi pedonali e ciclopeditoni.

Il Comune di Venezia, per il sedime delle aree di progetto, propone di utilizzare come limite di riferimento i valori di colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 in quanto sono aree classificate V.U.A. (verde urbano attrezzato) con utilizzi attribuibili più correttamente a colonna B.

Su queste aree il Comune di Venezia propone dei pacchetti di ricoprimento del terreno atti a stabilizzare il terreno dal punto di vista geotecnico e in particolare nei 3 poligoni che presentano superamenti dei limiti di colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 ad interrompere i percorsi di esposizione al rischio per i frequentatori del sito.

Per tutte le restanti aree esterne a Nord del Forte Marghera non oggetto di interventi citati, restano valide le valutazioni riportate nel documento di Analisi di Rischio approvato con Decreto n. 52 del 27/07/2015, ovvero per le aree il cui uso rimane invariato vige l'obbligo di bonifica ponendo in essere limitazioni d'uso e presidi se ritenuti consoni dalla Conferenza di Servizi, come peraltro già adottati in altri casi.

Per quanto sopra si ritiene che il documento in esame sia una revisione del documento di Analisi di Rischio approvato e una proposta di intervento di bonifica tramite la realizzazione di parcheggi, della pista ciclabile e delle vie di accesso pedonali/carrabili nonché la realizzazione di limitazioni d'uso e presidi per tutte le altre aree.

Si chiede pertanto al Comune di Venezia di rappresentare su una planimetria adeguata le varie aree esterne a Nord del Forte Marghera per le quali si propone parcheggi, pista ciclabile, vie di accesso pedonali/carrabili e quelle a limitazioni d'uso dotate di presidi.

Si chiede alla Conferenza di Servizi di esprimersi in merito alla proposta del Comune di Venezia.

Il dott. Leonardo Mason di ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia in qualità di responsabile dell'istruttoria del documento in esame, rileva quanto segue.

Inizialmente, si evidenzia e ricorda all'ente procedente ed a quello titolato al rilascio del permesso a costruire, che, essendo il sito in oggetto un'area esclusa dal SIN con Decreto del MATTM del 24 aprile 2013, ma al quale, secondo quanto riportato nella DGRV n. 1732 del 03/10/2013, deve essere applicato l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, il permesso per costruire deve essere rilasciato in conformità alle disposizioni riportate all'Art. 7 (Titoli abilitativi edilizi) del suddetto Accordo di Programma del 2012.

Rimandando la valutazione finale comunque all'ente procedente ed a quello competente in merito alla pianificazione (al fine dell'apposizione degli eventuali opportuni vincoli), si ritiene non condivisibile che la revisione dell'Analisi di Rischio e i conseguenti interventi siano proposti unicamente per le aree dove sono previsti gli interventi edilizi, creando così un procedimento per stralci, tra l'altro con una suddivisione a "macchia di leopardo". Si riterrebbe invece più corretto procedere sì per stralci, ma considerando nella sua interezza le aree esterne a nord, o almeno una porzione omogenea di queste.

Si ritiene che l'Analisi di Rischio, oltre allo stato futuro, debba essere rielaborata anche allo stato attuale, tenendo in considerazione l'uso reale e i limiti da applicare definiti dagli enti competenti, al fine di valutare correttamente come si configurano gli interventi previsti (MISO, Bonifica, MISP, interventi edilizi, etc.) sulle aree dove sono stati rilevati superamenti della CSC per la corrispondente destinazione d'uso di riferimento.

Ad oggi non è chiaro se le "coperture" previste dal progetto siano misure di sicurezza e quindi interruzioni dei percorsi o meno. Se le "coperture" previste, o parte di esse, fossero misure di interruzione dei percorsi, perché, si ritiene che queste dovrebbero essere presentate come progetto di messa in sicurezza e approvati e vincolati come tali.

Se le coperture del progetto fungono da interruzione dei percorsi, devono rispettare i criteri indicati nel protocollo allegato all'Accordo di Programma del 2012.

Non è poi chiaro cosa intenda il proponente per: "... restano immutate tutte le valutazioni relative al rischio ambientale e alla protezione della falda ..", in quanto, se cambiano i limiti da applicare in funzione della destinazione d'uso di riferimento, possono cambiare le aree sorgenti e quindi conseguentemente anche gli esiti dell'Analisi di Rischio. Si chiedono pertanto chiarimenti.

Il terreno scavato in aree dove sono stati riscontrati superamenti di legge per la rispettiva CSC definita in funzione della destinazione d'uso, dovrà essere gestito come rifiuto.

Si evidenzia che le aree con diverso utilizzo reale, e quindi con applicati i limiti normativi di col.B, dovranno essere chiaramente distinte, e tale distinzione dovrà emergere anche nei relativi certificati di destinazione urbanistica, insieme agli esiti dell'analisi di rischio e agli eventuali vincoli.

Nel certificato di destinazione urbanistica deve essere posto il vincolo che eventuali modifiche del modello concettuale utilizzato per l'analisi di rischio approvata, comporteranno la necessità della rielaborazione di quest'ultima.

In merito a tutti i restanti punti della cosiddetta Macrea A, che presentano nei terreni superamento delle CSC colonna A, e per i quali l'analisi di rischio già approvata evidenziava uno stato di contaminazione con valori analitici >CSR su tutti i poligoni, si ritiene che debba essere verificato se le modifiche apportate al modello concettuale (applicazione su parte dell'area delle CSC col B) portano alla necessità della revisione dell'analisi di rischio (modifiche delle aree sorgente, etc.). Nel caso non fosse necessaria tale revisione e quindi venisse confermato lo stato di contaminazione, si ricorda e sottolinea la necessità di prevedere opportuni interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, mentre l'utilizzo in via provvisoria, in attesa dei suddetti interventi, potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni sanitarie da parte dell'ULSS competente in materia.

In merito al trattamento a calce, si evidenzia che questo non è indicato tra le operazioni di normale pratica industriale del DPR 120/2017, pertanto è da valutare se nel caso specifico rientra nelle "operazioni di trattamento rifiuti" e/o è applicabile quanto riportato nella circolare della Regione Veneto prot. 217758 del 8/06/2018 e/o nelle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina delle terre e rocce da scavo" SNPA del 2019.

Nel caso l'ente precedente ritenesse applicabile il trattamento a calce, si evidenzia che questo deve essere oggetto di istruttoria e "approvato", sulla base di opportuna documentazione che sia in grado di porre in evidenza le precauzioni adottate e le dimostrazioni tecniche (anche analitiche) finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente.

Nelle more di quanto sopra, in via generale, il trattamento a calce dovrà rispettare almeno le seguenti condizioni:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/2017 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

Sempre in merito al trattamento a calce si ricorda ed evidenzia che questo non può essere sicuramente considerato "normale pratica industriale", se la miscelazione avviene tra calce e terreno contaminato, in quanto, in tal caso si configurerebbe invece come una operazione di trattamento rifiuti come rilevato dalla Commissione europea nel Pilot 5554/13/ENVI.

Relativamente alla risposta della ditta in merito alla prescrizione n. 4 della CdS istruttoria del 02/12/2019, si rimanda la valutazione all'ULSS, in quanto competente in materia. Si sottolinea però che tale valutazione dovrebbe valere solo come carattere emergenziale e pertanto provvisorio (a breve termine), in attesa della realizzazione dei successivi necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.

In merito alla risposta del proponente alla prescrizione n. 6 della CdS istruttoria del 02/12/2019, si evidenzia alla conferenza dei servizi ed all'ente precedente che sono già trascorsi 5 anni dall'approvazione del piano di monitoraggio delle acque di falda da parte della

Regione Veneto, e che il DLgs 152/06 e s.m.e i. all'art. 245 c. 2 prevede che: "... fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione ... il proprietario o il gestore dell'area deve ... attuare le misure di prevenzione ...".

In merito a quanto riportato nella *"Nota tecnica su resoconto manutenzioni presidi di MISE"* relativamente al Punto 3 – hot spot 28441, trattandosi di un campionamento che il proponente dichiara essere stato condotto secondo quanto previsto dalle indicazioni ULSS (*"Protocollo vanga"*), e ritenendo che le valutazioni sanitarie per l'utilizzo in via provvisoria delle aree, siano di competenza dell'ULSS competente in materia, si rimandano a quest'ultima eventuali valutazioni e prescrizioni in merito. Anche per quanto riguarda l'applicazione del cosiddetto *"Protocollo vanga"* al Punto 7 – ex hot spot 26155 si rimanda la valutazione all'ULSS competente in materia.

La dott.ssa Elisa Chiamenti del Comune di Venezia, in merito alla situazione delle acque di falda considerato che le analisi chimiche sono datate, evidenzia che la proposta del Comune è quella di rivedere e avviare il piano di monitoraggio delle acque entro 6 mesi, verificando che tutti i piezometri inseriti nel piano siano ancora funzionanti ed eventualmente provvedendo a ritenerli.

Il Comune di Venezia segnala inoltre che la valutazione del rischio ambientale per la protezione della falda è stata già effettuata per l'intero sito, nella sua interezza (aree esterne/aree interne del Forte), senza distinzioni legate alla destinazione d'uso (colonna A/colonna B). Si ritiene che tale approccio sia più cautelativo e corrisponda ad un modello con quadro generale ampio che meglio rispecchia la dinamica delle acque sotterranee. Non si prevede dunque di rivedere le valutazioni già approvate concernenti il rischio ambientale per la protezione della falda derivanti dalla contaminazione rilevata sul comparto terreni. Si procederà comunque all'esecuzione del monitoraggio delle acque di falda approvato con decreto n. 52 del 27/02/2015.

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia condivide le richieste degli Enti e ritiene che è compito e responsabilità del Comune (titolare dell'area) di stabilire la destinazione urbanistica delle aree interessate in funzione alle attività che vengono svolte e andranno svolte sopra e pertanto la Città metropolitana di Venezia ne prende atto.

La dott.ssa Maria Gregio rappresentante dell'AULSS 3 Serenissima evidenzia che in questo momento fino a quando le opere non saranno realizzate, per la tutela dei fruitori delle aree esterne a nord devono essere mantenuti i presidi con apposita cartellonistica. Quando le opere di urbanizzazione saranno completate e quindi si renderà evidente per i fruitori la specifica destinazione d'uso delle aree, allora si potranno rimuovere gli attuali presidi di sicurezza che, fino a quel momento, dovranno essere mantenuti sotto periodico controllo.

Riguardo alle richieste di valutazione da parte dell'azienda sanitaria, per

→ la risposta della ditta in merito alla prescrizione n. 4 della CdS istruttoria del 02/12/2019

→ quanto riportato nella *"Nota tecnica su resoconto manutenzioni presidi di MISE"* relativamente al Punto 3 – hot spot 28441

la stessa si rende disponibile per un approfondimento con i funzionari del Comune per le vie brevi e con un eventuale sopralluogo sul campo, se ritenuto necessario, in seguito a cui l'Az. Sanitaria si esprimerà con circostanziato parere.

Il Presidente in merito all'art. 7 dell'Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e Aree Limitrofi del 16.04.2012, ritiene che tale articolo e le disposizioni contenute, devono essere riviste, in quanto le previsioni di eseguire sistemi di raccolta delle acque di falda e trattamento presso il PIF di Fusina, non sono allo stato attuale realizzabili.

Visto la necessità del Comune di Venezia di realizzare aree a parcheggio e pista ciclabile per una effettiva fruizione dell'area, si ritiene coerente, anche al fine di una corretta razionalizzazione della spesa pubblica, considerare tali aree a destinazione urbanistica con i limiti di riferimento di cui la colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V alla parte IV del

D.Lgs152/06. Si precisa che le aree con diversa destinazione d'uso sono già state definite dal Comune il quale deve provvedere ad una corretta georeferenziazione in apposita planimetria. In merito al trattamento a calce dei terreni presenti nelle aree oggetto di intervento, devono essere ben definite le modalità e nell'occasione della prossima Conferenza di Servizi sarà esaminato.

In dott. Mario Scattolin rappresentante del Comune di Venezia, evidenzia che con apposita Delibera della Giunta Comunale è stato approvato per l'area di cui trattasi un uso che è già in essere pertanto il progetto in esame serve per meglio riqualificare l'area rendendola più funzionale all'uso che se ne sta facendo.

Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di sospendere l'esame del documento all'ordine del giorno e di richiedere al Comune le seguenti integrazioni documentali:

1. Il proponente deve inviare la revisione dell'Analisi di Rischio e i conseguenti interventi proposti riferiti all'intera area esterna a nord del Forte Marghera. A tal riguardo si chiede di rappresentare su una planimetria georeferenziata le varie aree per le quali si propone la realizzazione di parcheggi, pista ciclabile, vie di accesso pedonali/carrabili e quelle a limitazioni d'uso dotate di presidi che allo stato attuale non sono oggetto di interventi di urbanizzazione ma soggette a bonifica.
2. L'Analisi di Rischio, oltre allo stato futuro, deve essere rielaborata anche secondo lo stato attuale, tenendo in considerazione l'uso reale e i corrispondenti limiti da applicare nelle varie aree. Nelle conclusioni dell'Analisi di Rischio dovranno essere riportati gli interventi previsti sulle aree dove sono stati rilevati superamenti della CSR per la corrispondente destinazione d'uso di riferimento.
3. Il Comune deve chiarire se le "coperture" previste dal progetto siano misure di sicurezza e quindi interruzioni dei percorsi o meno. Se fossero tali devono essere inserite in un progetto di Messa in Sicurezza Permanente e vincolati come tali. Se le coperture del progetto fungono da interruzione dei percorsi, devono rispettare i criteri indicati nel protocollo allegato all'Accordo di Programma del 2012.
4. Il comune di Venezia deve inviare un piano di monitoraggio delle acque di falda entro 6 mesi dal ricevimento del presente verbale, provvedendo sin da subito all'adozione di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 considerando i dati pregressi. Nel caso si ritenesse di non dover attivare tali misure di prevenzione deve essere dimostrato che la contaminazione non fuoriesce dal sito e non crea rischio per i fruitori dell'area.
5. Le aree con diverso utilizzo reale, con applicati i limiti normativi di col.B, dovranno essere chiaramente distinte, ed emergere anche nei relativi certificati di destinazione urbanistica. Nel certificato di destinazione urbanistica deve essere posto il vincolo che eventuali modifiche del modello concettuale utilizzato per l'Analisi di Rischio approvata, comporteranno la necessità della rielaborazione di quest'ultima.
6. In merito al trattamento a calce, si evidenzia che non è indicato tra le operazioni di normale pratica industriale del DPR 120/2017, pertanto è da valutare se nel caso specifico rientra nelle "operazioni di trattamento rifiuti" e/o è applicabile quanto riportato nella circolare della Regione Veneto prot. 217758 del 8/06/2018 e/o nelle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina delle terre e rocce da scavo" SNPA del 2019. Il trattamento a calce, deve essere oggetto di istruttoria e "approvato", sulla base di opportuna documentazione che sia in grado di porre in evidenza le precauzioni adottate e le dimostrazioni tecniche (anche analitiche) finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente. Nelle more di quanto sopra, in via generale, il trattamento a calce dovrà rispettare almeno le seguenti condizioni:
 - venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
 - sia indicata l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
 - sia esplicitata la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con

leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;


- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

Sempre in merito al trattamento a calce si ricorda ed evidenzia che questo non può essere sicuramente considerato "normale pratica industriale", se la miscelazione avviene tra calce e terreno contaminato, in quanto, in tal caso si configurerebbe invece come una operazione di trattamento rifiuti come rilevato dalla Commissione europea nel Pilot 5554/13/ENVI.


7. Nelle more della realizzazione degli interventi proposti, per la tutela dei fruitori delle aree esterne a nord, il comune deve mantenere i presidi con apposita cartellonistica. Quando le opere di urbanizzazione saranno completate e quindi si renderà evidente, per i fruitori, la specifica destinazione d'uso delle aree, allora si potranno rimuovere gli attuali presidi di sicurezza che, fino a quel momento, dovranno essere mantenuti sotto periodico controllo.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame rimane sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa F. Danesin – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. M. Scattolin – Comune di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti – Comune di Venezia
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia
Dott.ssa M. Gregio – AULSS 3 Serenissima